



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32417** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 63281** reso dall'agente contabile **MORENA D'INCA'**, cassiere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Vicenza per l'esercizio **2019** (periodo 1.1./30.6.2019), depositato in data **11 dicembre 2019**.

Vista la relazione **n. 734/2024** dell'**11.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 - celebrata con l'assistenza del funzionario dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice relatore Cons. Roberto Angioni – il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Sutto, come da separato verbale;

	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 734/2024 dell'11.12.2024, il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n. 63281 reso dall'agente contabile MORENA D'INCA',	
	cassiere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Vicenza per	
	l'esercizio 2019 (periodo 1.1./30.6.2019), depositato in data 11 dicembre	
	2019, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, avente ad oggetto la riscossione delle entrate doganali di pertinenza	
	dell'Ufficio territoriale, reso unitamente al conto dei bollettari ai quali era	
	stato assegnato diverso numero, è stato redatto sullo specifico Mod. X9	
	meccanografico e riporta i contenuti richiesti dall'art. 621 reg. cont. St.;	
	- il conto – composto da un conto di diritto (con relativo schema riassuntivo	
	che espone, per capitoli, il carico e lo scarico) e da un conto di cassa - risulta	
	sottoscritto dall'agente contabile ed è debitamente parificato. Trattandosi di	
	conto di ultima gestione dell'agente contabile, dev'essere sottoposto alla	
	valutazione del Collegio ai sensi dell'art.147, comma 3;	
	- dall'esame dello stesso, riepilogati i dati contabili, sono emerse alcune	
	discrepanze (inizialmente rilevate tra il conto stesso ed il verbale di passaggio	
	di consegne) le quali venivano chiarite nel corso dell'istruttoria per cui la	
	gestione risulta regolare in quanto le scritture devono ritenersi allineate con il	
	conto della gestione precedente (depositato presso la Segreteria della Sezione	
	al n. 62058) e con quella successiva di cui al conto depositato presso la	
	Segreteria della Sezione al n. 65667, anche con riferimento alla	
	contabilizzazione e al riversamento dei residui.	
	Alla luce di tali considerazioni, il magistrato istruttore rimetteva il conto al	
	giudizio della Sezione, evidenziando che nulla ostava alla sua approvazione e	
	2	

	al discarico dell'agente	
	2. All'udienza odierna in Pubblico Ministero, richiamati i contenuti della	
	relazione del magistrato istruttore, concludeva per l'approvazione del conto e	
	il discarico dell'agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	3. Il conto viene all'esame della Sezione ai sensi dell'art. 147, comma 3 c.g.c.,	
	il quale stabilisce che <i>“E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di</i>	
	<i>scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei</i>	
	<i>documenti essenziali per l'esame della gestione, per: (omissis) b) i conti</i>	
	<i>relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano</i>	
	<i>partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra</i>	
	<i>procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti”</i> .	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale che	
	attraverso il controllo giudiziale determina la presa d'atto formale della	
	chiusura della gestione dell'agente contabile, tanto nell'interesse dell'agente	
	contabile (al fine di evitare eventuali commistioni e responsabilità connesse	
	alla gestione dell'agente subentrante), quanto nell'interesse della stessa	
	Amministrazione (al fine di acclarare la regolarità della gestione che viene a	
	chiudersi).	
	Nel caso di specie, come osservato dal magistrato istruttore e condiviso dal	
	Pubblico Ministero, sussistono i presupposti per disporre il discarico	
	dell'agente contabile, ai sensi del 149, c. 2, c.g.c., non ravvisandosi irregolarità	
	del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	3	

[illegible]